

AC 1544

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE, NONCHÉ DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI".

Emendamento – Esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle Regioni delle risorse assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione utilizzate per il finanziamento del piano di ristrutturazione dei debiti concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale

All'articolo 13, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:

9-bis. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono aggiunte la seguenti lettere:

«n-quinquies) per l'anno 2013, delle spese sostenute dalla regione Piemonte a valere sulle risorse alla stessa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 che la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

n-sexies) per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute da ciascuna regione a valere sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 che, previa delibera del CIPE, ciascuna regione è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 25, comma 11-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

NOTA ESPLICATIVA

La proposta emendativa è volta ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le spese effettivamente sostenute dalle regioni per il finanziamento dei piani di rientro dai debiti pregressi inerenti ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale. L'esclusione dai suddetti vincoli è, infatti, indispensabile ai fini dell'attuazione in concreto di quanto previsto in recenti provvedimenti normativi con l'obiettivo di consentire alle regioni una più celere rimozione degli squilibri finanziari derivanti da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali nei confronti delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di facilitare l'osservanza ai criteri di incremento

dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3, del D.L. n. 95/2012 e dal DPCM attuativo dell'11 marzo 2013.

In dettaglio, l'emendamento opera sulla disciplina del Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano recata dall'art. 32 della legge n. 183/2011 individuando due ulteriori tipologie di spese escluse dal complesso delle spese finali considerate per la verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per le Regioni a statuto ordinario.